REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBVNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

IL TRIBVNALE DI POTENZA

in composizione monocratica, in persona del Giudice [redacted], ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 907/2016 R.G.A.C.,

TRA

[redacted] rapp.ti e difesi, in virtù di procure allegate all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe IACOVIELLO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;

ATTORI

E

[redacted]., in persona del Presidente *p.t.*, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di precetto, dall'Avv. Raffaele PETRONELLI, del Foro di Bari, senza elezione di domicilio nel circondario;

CONVENUTA

[redacted], e, per essa, nella sua qualità di mandataria e procuratrice, la [redacted], in persona del procuratore speciale [redacted] a [redacted], rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria d'intervento, dall'Avv. [redacted], del Foro di Milano, senza elezione di domicilio nel circondario;

INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.

avente ad oggetto: Opposizione a precetto (mutuo fondiario)

CONCLUSIONI

Ogni atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, deve intendersi, *in parte qua*, come qui riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [redacted] traevano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la [redacted]., affinché esso accogliesse le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza, contrariis reiectis:

1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;

2) dichiarare che la [redacted] *società cooperativa per azioni non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa in quanto il contratto di mutuo dell'11.5.2007 essendo un mutuo condizionato non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc;*

in via subordinata:

3) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'importo di € 125.444,89 indicato nell'avversato atto di precetto notificato dalla [redacted] *alla sig.ra* [redacted]*, per tutte le ragioni illustrate nella narrativa del controesteso atto;*

4) In ogni caso con rifusioni delle spese e dei compensi professionali di causa.

La convenuta aveva notificato a ciascuno degli attori un atto di precetto, col quale intimava di pagarle la somma di euro 125.444,89, in forza di mutuo fondiario stipulato l'11 Maggio 2007: il capitale mutuato era pari ad euro 120.000,00; il [redacted] era fidejussore; la [redacted] era mutuataria e datrice d'ipoteca.

Trattandosi di mutuo condizionato, non poteva, tuttavia, parlarsi di titolo esecutivo.

Gli opponenti non versavano in mora quando la banca notificava la risoluzione del contratto: essi avevano regolarmente pagato le rate di ammortamento del mutuo.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), indicato nel contratto di mutuo, era inferiore a quello effettivo: ciò comportava, ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. n. 385/1993, doversi applicare il tasso di interesse minimo dei BOT.

Il tasso degli interessi di mora, come contrattualmente pattuito, era usurario.

Ciò comportava, come sanzione civile, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., non essere dovuti gli interessi, sia corrispettivi, sia moratori.

Il contratto di mutuo, all'articolo 10, quantificava l'indicatore sintetico di costo nella misura del 5,86%.

Poteva facilmente dimostrarsi, con conteggi elementari, che il TAEG indicato nel contratto *de quo* non corrispondeva a quello effettivo.

L'opponente [redacted] riceveva dalla banca, il giorno 30 Maggio 2007, in realtà, la minor somma di euro 118.683,78.

L'Istituto di credito aveva, infatti, addebitato, prelevando le relative somme dalla somma mutuata di euro 120.000,00, taluni costi (come la commissione *una tantum* sul capitale iniziale di euro 300,00, le stime effettuate dal servizio tecnico della banca per euro 280,00, l'imposta sostitutiva, ecc.), previsti nelle condizioni economiche, e corrispondendo, quindi, alla mutuataria la somma netta di euro 118.683,78.

Secondo le istruzioni della Banca d'Italia, pubblicate nel 2006, nel calcolo del TAEG occorre considerare, altresì, l'imposta sostitutiva: quest'ultima doveva, pertanto, essere decurtata dalla somma mutuata, ai fini del conteggio del TAEG (o indicatore sintetico di costo/ISC).

Era possibile quantificare l'indicatore sintetico di costo del mutuo, oggetto di causa, in base agli stessi dati contenuti nel contratto.

Si doveva considerare, dall'un lato, la somma effettivamente incassata dalla mutuataria ([redacted]) e, dall'altro, l'importo delle rate di ammortamento previste dal contratto di mutuo: il TAEG può essere infatti calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria del tasso interno di rendimento (TIR) di una rendita finanziaria, che ha come capitale iniziale la somma mutuata al netto delle spese e come rate le rate di ammortamento del mutuo: il TAEG (o indicatore sintetico di costo) era, allora, superiore a quello indicato in contratto (5,86%), nella misura dello 0,09%.

Nel caso di specie dovevano, infatti, essere considerati nel calcolo del TAEG numerosi costi, che la banca aveva trascurato, come la polizza di assicurazione [redacted], stipulata in data 31 Maggio 2007 dalla mutuataria, per il caso di morte, e numerose altre voci di costo.

La banca aveva obbligato la [redacted] a stipulare la polizza il giorno dell'erogazione del mutuo: essa non era, quindi, assolutamente facoltativa, ma obbligatoria, e doveva, allora, essere considerata nel computo del TAEG.

Inserendo il costo della polizza [redacted] si perveniva ad un TAEG pari al 6,13%, superiore, rispetto a quello indicato dalla banca, dello 0,27%.

La banca opposta aveva stipulato con la compagnia [redacted] la convenzione n. 230 dell'8 novembre 2001: l'opposta faceva, quindi, sottoscrivere dai propri clienti tale polizza, ogniqualvolta erogava un mutuo ipotecario.

Nel calcolo del TAEG dovevano, ancora, essere considerati i costi della polizza antincendio e scoppio degli immobili ipotecati, prevista dal contratto di mutuo

Discendeva da quanto innanzi, ai sensi dell'art. 117 del TUB, che occorreva applicare il tasso di interesse minimo dei BOT, nei dodici mesi precedenti il contratto di mutuo, che era pari al 2,003%.

Nelle previsioni contrattuali, la somma doveva essere consegna al mutuatario dopo che il mutuatario medesimo avesse provato l'assenza sull'immobile, su cui doveva gravare l'ipoteca, di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

La consegna della somma di denaro era stata, quindi, posticipata.

La [redacted]. aveva calcolato interessi di mora sull'intero importo delle rate asseritamente insolute: in realtà, l'opponente, nel 2013 aveva, ampiamente estinto la debitoria del finanziamento.

In ogni caso, il calcolo degli interessi di mora sull'intero importo delle rate asseritamente insolute era illegittimo, ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il contratto di mutuo prevedeva, all'articolo 4, il tasso di interesse corrispettivo del 5,71%; all'articolo 5, il medesimo contratto stabiliva che il tasso di interesse di mora fosse pari al «*tasso applicato al mutuo stesso maggiorato di tre punti*».

Nel caso di specie, il tasso degli interessi di mora era, quindi, pari all'8,71%, ed era usurario: il tasso soglia antiusura per il periodo dal 1°.4.2007 al 30.6.2007 era uguale all'8,580%.

Era usurario, inoltre, il TAEG.

La [redacted]. aveva determinato l'interesse trimestrale dividendo l'interesse annuo nominale previsto dal contratto per quattro:

5,71 / 4 = 1,4275

Nella fattispecie in esame si poteva dimostrare come la [redacted]. avesse applicato il regime finanziario dell'interesse composto.

Il capitale iniziale di euro 120.000 corrispondeva a cento rate trimestrali di euro 2.260,91 ciascuna.

Siffatto scambio di somme di denaro nel tempo corrisponde alla seguente rendita finanziaria calcolata nel regime composto:

*€ 120.000,00 = 2.260,91 * [1 – (1 + i)^ -100] / i*

dove i è pari al 5,71% annuo.

L'operazione di finanziamento dev'essere ricostruita nel regime finanziario dell'interesse semplice nel quale gli interessi prodotti da un capitale, entro un determinato lasso di tempo (mese, trimestre, anno, ecc.), non producono ulteriori interessi nel periodo successivo.

Nel regime dell'interesse composto, la trasformazione su base trimestrale del tasso annuo si ottiene con la formula:

(1+ i) ^1/4

Pertanto, nel caso in esame abbiamo:

(1+ 0,0571)^1/4 = 1,013979

Il tasso di interesse su base trimestrale è quindi dato da:

*1,013979 – 1 = 0,013979 * 100 = 1,3979 %.*

La [redacted]. aveva applicato all'operazione di finanziamento, per cui è causa, un tasso trimestrale di interesse, calcolato con un metodo matematico assolutamente errato, pari allo 1,4275%, superiore rispetto a quello corretto dello 1,3979%.

Il tasso di interesse effettivo applicato all'operazione di mutuo non era pertanto quello, nominale, previsto dal contratto di finanziamento, bensì era di gran lunga superiore.

Sussisteva, pertanto, una difformità tra il tasso di interesse nominale, dichiarato dalla banca e quello effettivo, superiore, applicato all'operazione di finanziamento.

L'operazione di mutuo doveva, di conseguenza, essere ricalcolata, ai sensi degli art. 1283 e 1284 c.c., in base al tasso di interesse legale.

La [redacted]. aveva calcolato interessi di mora sull'intero importo delle rate asseritamente insolute: in realtà, l'opponente, nel 2013, aveva ampiamente estinto la debitoria del finanziamento.

In ogni caso, il calcolo degli interessi di mora sull'intero importo delle rate asseritamente insolute era illegittimo, ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Nel precetto era stata considerata una rata in più: la banca, infatti, aveva notificato la lettera di risoluzione contrattuale in data 15 Febbraio 2013, ovvero pochi giorni dopo la scadenza della ventitreesima rata.

Non era, allora, dovuta la rata n. 24, pretesa dalla banca con il precetto.

La banca, invece, aveva evidenziato, nel precetto, come capitale residuo, la somma di euro 104.447,39, che corrisponde al debito residuo della ventiquattresima rata.

Tale pretesa era illegittima in quanto, secondo lo stesso assunto della banca, il contratto si sarebbe risolto il 15 Febbraio 2013, cioè pochi giorni dopo la scadenza della ventitreesima rata.

Ma pur computando il debito in considerazione di ventiquattro rate di ammortamento, e non di ventitré, si poteva agevolmente dimostrare che la mutuataria aveva, comunque, estinto integralmente il proprio debito:

€ 1.526,07 moltiplicato 24 rate = € 36.625

La [redacted] aveva, come detto, versato, una somma nettamente superiore agli euro 40.000,00.

2. Resisteva la [redacted].

3. Veniva sospesa l'efficacia del titolo esecutivo.

4. Interveniva, quale cessionaria del credito, [redacted], e, per essa, nella sua qualità di mandataria e procuratrice, la [redacted].

5. Falliva un tentativo, promosso da chi scrive, di composizione negoziale della lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La convenuta eccepiva la nullità della notificazione dell'atto introduttivo: l'allora G.I. riteneva, condivisibilmente, che la costituzione della parte avesse sanato la nullità (ordinanza del 27-28 Febbraio 2018).

2. La prova dell'avvenuto pagamento delle rate non è stata offerta: anzi, già l'eccezione è formulata in termini generici, se non imprecisi (non si comprende, ad esempio, cosa significhi che l'opponente, nel 2013, avesse «*ampiamente estinto la debitoria del finanziamento*»: le obbligazioni non si estinguono «*ampiamente*», ma esattamente, senza mancare di parte del debito, e senza che debba pagarsi una qualche neppure specificata eccedenza).

La documentazione depositata, poi, non dimostra affatto che, nel 2013, il debito fosse stato estinto, ma che l'ultima rata pagata era quella scaduta il 10 Maggio 2011, e tale pagamento, per giunta, era stato eseguito il 15 Gennaio 2013, ossia con un ritardo di oltre un anno e mezzo (con mora ancor più grave, peraltro, giacché pagate lo stesso 15 Gennaio 2013, risultano versate la rata scaduta il 10 Novembre 2010 e quella scaduta il 10 Febbraio 2011, ed altre rate ancora, anteriormente, venivano estinte tardivamente).

La tesi, infine, che l'obbligazione sia stata adempiuta perché il valore del debito era minore, rispetto a quello calcolato dalla banca, non può essere condivisa, per le ragioni che si esporranno successivamente, circa le diverse questioni attinenti agli interessi.

3. Il mutuo condizionato costituisce un titolo esecutivo, al contrario di quanto opinano gli attori, giacché la somma di denaro è stata resa disponibile alla parte mutuataria (Cass. civ.,

Sezz. UU., sent. 6.3.2025, n. 5968: «*Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.*»; seguita da Cass. civ., Sez. III, ord. 29.7.2025, n. 21843).

4. Nessuna nullità contrattuale comporta la difformità del TAEG, o ISC, indicato nel contratto, rispetto a quello effettivamente praticato: «*In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.*» (Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597).

I costi, poi, che gli attori aggiungono a quelli che, nella loro prospettazione, la banca aveva computato, non appaiono essere stati, in sé e per sé, loro celati: e non è stata dedotta la sussistenza di eventuali requisiti di una responsabilità contrattuale o precontrattuale della mutuante.

5. Il saggio degli interessi di mora, secondo le conclusioni del c.t.u., sarebbe usurario.

L'ausiliario calcola un valore pari all'8,71%, maggiore del tasso-soglia, il quale ultimo veniva da lui identificato nel medesimo tasso, relativo agli interessi corrispettivi, pari all'8,58%.

Il T.E.G.M. era pari al 5,72%.

Il c.t.u., tuttavia, non rileva che la soglia usuraria degli interessi di mora differiva, all'epoca della conclusione del contratto, ossia l'11 Maggio 2007, rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

Si deve osservare, infatti, come il D.M. M.E.F. 20.3.2007 (applicabile al trimestre entro cui cadeva il mese di conclusione del contratto), all'art. 3, co. 4, prevedesse quanto segue: «*I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.*».

A questa stregua, e seguendo le indicazioni, autorevoli e persuasive, offerte da Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526 («*La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove*

questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.»), il tasso degli interessi di mora non viola, nel caso del rapporto in esame, il limite dell'usura.

6. L'infrazione della disciplina di contrasto dell'usura non può essere predicata neppure in proposito degli interessi corrispettivi: gli attori assumono doversi aumentare il mero saggio di quegli interessi di una serie di voci, quali i costi delle assicurazioni collegate alla stipulazione del mutuo, e sostengono che, considerando già la sola polizza [redacted], ovvero l'assicurazione per il caso di morte, si perverrebbe ad un TAEG pari al 6,13%, contro una soglia usuraria dell'8,58%.

Essi non individuano quale sarebbe, però, il tasso degli interessi corrispettivi, se si dovessero considerare tutte le voci, che a loro opinione andrebbero incluse nel costo complessivo dell'operazione, da comparare col tasso-soglia: e, dunque, si sarebbe dovuta condurre un'indagine tecnica sul punto: la quale, tuttavia, si sarebbe rivelata, in assenza di deduzioni specifiche, come esplorativa.

7. La capitalizzazione degli interessi corrispettivi è esclusa dalla circostanza che non concreta, appunto, capitalizzazione l'ammortamento alla francese, previsto, nella specie, dall'art. 4 delle condizioni contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382: «*In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti*»).

Quanto all'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute (ma senza una successiva capitalizzazione), se essa si trae dal dettato dell'art. 5 delle condizioni negoziali, si tratta di previsione lecita, ai sensi dell'art. 120 T.U.B. e dell'art. 3 della Delibera del CICR in data 9 Febbraio 2000.

8. Gli attori contestano che la [redacted] possa qualificarsi come titolare del credito, in assenza si prova bastevole della circostanza dell'avvenuto trasferimento: tuttavia, in realtà, l'avviso della cessione (depositato successivamente alla costituzione in giudizio, ma in assenza di preclusioni, non soggiacendo esso ai termini istruttori), conclusa *ex lege* 130/1999, pubblicato nella G.U., foglio delle inserzioni n. 147, del 14.12.2019, non solo individua per categorie, ed in maniera tale da includere il credito *de quo agitur*, i diritti ceduti (e cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 10.2.2023, n. 4277: in particolare, nella specie, si tratta della categoria dei

crediti in sofferenza, sorti da finanziamenti risalenti all'epoca tra il 1960 ed il 2018), ma consente di desumere, quale elemento indiziario o presuntivo, l'esistenza del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 25.7.2025, n. 21279), se si considera pure, nel presente giudizio, che l'originaria creditrice ha assunto una condotta processuale non irrilevante ma, anzi, concludente, consistente nella completa cessazione dell'attività difensiva, successivamente alla costituzione della [redacted]

9. Gli attori eccepiscono, altresì, che non siano stati documentati i poteri della mandataria e procuratrice della [redacted]: ma essi hanno atteso la comparsa conclusionale per sollevare la questione, così dimostrando, in realtà, di aver ammesso, col tralasciare sino a quel momento qualunque osservazione, l'esistenza e la portata di quei poteri.

10. In conclusione, non è possibile, accogliere la domanda.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

La [redacted]. cessava l'attività difensiva entro la fase istruttoria o di trattazione.

La [redacted]., costituitasi mediante la sua mandataria e procuratrice [redacted]., a propria volta, interveniva nella fase decisionale.

Gli attori rimarranno solidalmente obbligati, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., per comunanza d'interesse.

Le spese di c.t.u. dovranno essere sostenute, nel rapporto fra le parti, dagli appellanti, con vincolo di solidarietà.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 907/2016 R.G.A.C., promossa da [redacted] contro la [redacted], costituitasi in persona del Presidente *p.t.*, e nella quale interveniva la [redacted], e, per essa, nella sua qualità di mandataria e procuratrice, la [redacted]., costituitasi in persona del procuratore speciale [redacted], ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. rigetta la domanda;

2. condanna [redacted], in solido tra loro, a rifondere alla [redacted]. le spese di lite, liquidate in euro 3.376,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;

3. condanna [redacted], in solido tra loro, a rifondere alla [redacted]., come costituitasi mediante la sua mandataria e procuratrice [redacted]., le spese di lite, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;

4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, [redacted] e [redacted], in solido tra loro.

Potenza, 3 Aprile 2026

IL GIUDICE

[redacted]